

QUESITO:

Il Disciplinare di Gara, relativamente al requisito di "idoneità professionale" di cui al punto 6.1, prevede: "Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la CCIAA oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'incarico in affidamento(omissis). Se il concorrente è costituito in cooperativa, si richiede l'iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative o nell'Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara. In ogni caso, tale iscrizione dovrà essere attestata all'interno della relativa sezione del DGUE". Posto che è ammessa la partecipazione alla gara in costituendo R.T.I., si chiede se è ammissibile la partecipazione in qualità di "mandante" di un soggetto, costituito come associazione non riconosciuta, Associazione di Promozione Sociale di cui al D.P.R. n.117/2017 (anche se non iscritta ai pertinenti albi), con finalità di promozione di una maggior conoscenza delle minoranze romani in Italia, composte da comunità rom, sintge, kalè, manousches e romanichels, per favorire la inclusione ed integrazione delle stesse. Si precisa che detta associazione è stata qualificata dai soci fondatori quale Ente del Terzo Settore, è stata costituita nell'aprile 2019 con scrittura privata non autenticata registrata presso la Agenzia delle Entrate. Non è in possesso di partita IVA, ma solo di Codice Fiscale rilasciato da Agenzia delle Entrate. Allo stato non è iscritta in alcuno dei registri e/o albo indicati al punto 6.1 del Disciplinare di gara né risulta iscritta nei Registri di cui alla legge n.383/2000.

RISPOSTA:

Come correttamente indicato nel testo della richiesta, il Disciplinare al punto 6 (che richiama quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 45 e 83 del codice degli appalti) indica i soggetti ammessi a partecipare nonché i requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecniche e/o professionali, in capo agli stessi. Ne deriva, quindi, che : "Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la CCIAA oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'incarico in affidamento (o in altro registro professionale o commerciale vigente nel Paese in cui è stabilito, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità previste dal Paese di residenza del concorrente) e, se il concorrente è costituito in cooperativa, si richiede l'iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative o nell'Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara". Alla luce delle prescrizioni su esposte, la possibilità di partecipazione è quindi subordinata alla presenza in capo ad ogni partecipante del requisito di cui al punto 6.1. e pur considerando che non è ancora attivo il **Registro Unico Nazionale Terzo Settore**, l'Ufficio ritiene non compatibile con il ruolo di mandante un'associazione non iscritta ad alcun registro; ogni singolo soggetto che partecipi alla procedura, infatti, deve soddisfare i predetti requisiti.